

Per il ricorso per Cassazione, le mere censure alla motivazione non bastano

Le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 27.02.2018, n. 4544

...omissis...

che con un solo motivo, dedotto per vizio di motivazione e per violazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, la ricorrente osserva che il giudice di primo grado avrebbe potuto verificare che già dal (OMISSIS) N.G. era affetto da neoplasia polmonare metastatica allo scheletro, con conseguente necessità di assistenza continua, per cui a fronte della denuncia delle gravi carenze della consulenza medica d'ufficio espletata in primo grado la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della perizia o la riconvocazione del consulente;

che il motivo è infondato;

che, infatti, la ricorrente si limita a contestare l'accertamento compiuto dal consulente d'ufficio, fatto proprio dal giudice di merito, con considerazioni di mero dissenso diagnostico e senza censurare nemmeno la ricostruzione eseguita dalla Corte d'appello circa la rilevata persistenza, nel periodo antecedente a quello individuato dal perito, di un grado di autosufficienza che consentiva al dante causa dell'odierna ricorrente un regime di vita senza necessità di assistenza continua;

che questa Corte ha già avuto occasione di ribadire (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 3.2.2012) che "nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione";

che sotto questo specifico aspetto non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, poichè in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile

richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004);

che è, altresì, corretta la considerazione della Corte di merito secondo la quale per i soggetti ultrasessantacinquenni non sono previsti requisiti diversi da quelli previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento;

che si è, infatti, precisato che "le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poichè il D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6, (che ha aggiunto la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 3), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perchè detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dalla L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 2, nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa" (v. in tal senso Cass. Sez. Lav. n. 12521 del 28.5.2009);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite in quanto ricorrono nella fattispecie le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2018